



Comune di San Vito sullo Ionio

(Provincia di Catanzaro)

Tel. 0967 96087 – Fax. 0967 96088

E-mail : segreteria@comune.sanvitosulloionio.cz.it

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1999 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2018

(Ai sensi dell'art. 7 comma 1 delle disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del fondo Regionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006)

FINALITA'

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana.
2. Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea.
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D.Lgs. n° 286/98 come modificato dall'art. 4, comma 4, della Legge n. 133 del 6/8/2008.
4. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, **purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.**
5. Residenza anagrafica nel Comune di San Vito sullo Ionio, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. **Gli immigrati devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria.**
6. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale.
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a. titolarità di un diritto reale di nuda proprietà;
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;

c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%; di proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile, oppure provvedimento del Sindaco che dichiara l'inagibilità oppure l'inabilità dell'alloggio.

10. Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000.

11. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000, non superiore ad € 17.000,00.

12. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS (€ 12.881,18)
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia B:

Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00.
Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.

13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di un solo reddito da solo lavoro dipendente o da pensione;

b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

14. Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del punto 13. non sono tra loro cumulabili.

15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

16. I requisiti di cui al punto 3. sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n° 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, nonché dal DPCM n° 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 4. che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

17. Non sono efficaci:

a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando;

b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n° 130/2000:

Fascia A il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00.

Fascia B il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo, oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

DECESSO

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 392/1978. Qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice civile.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Affari Generali, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico.

La domanda dovrà essere sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- Attestazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell'anno 2016.
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

ISTRUTTORIA DOMANDE

E' di competenza del Comune:

- procedere all'istruttoria delle domande presentate ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
- approvare la graduatoria;

- inviare alla Regione, entro e non oltre il termine perentorio del 31/05/2018, l'atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a) somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b) somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo;
- c) somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo di un valore compreso tra 0 e 30%, il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà
 - verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
 - escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
 - procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

ALTRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l'esclusione dal concorso.

L'Ente provvederà al trattamento dei dati personali per fini istituzionali e necessari all'espletamento del procedimento amministrativo relativo al presente bando ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

San Vito sullo Ionio lì, 29/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti